

Allegato alla deliberazione consiliare n. 39/7 dd. 06.10.2015

COMUNE DI MOENA
PROVINCIA DI TRENTO

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla “spending review” auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Richiamati i contenuti della Relazione tecnica di cui al Prot. n. 5738 del 20.08.2015, allegata.

2. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Quanto sopra premesso, il Comune di Moena detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

	RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE	QUOTA %	PAGINA
2.1	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	0,42	3
2.2	INFORMATICA TRENINTA S.P.A.	0,0228	5
2.3	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	0,026	7

2.4	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,03	9
2.5	AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOCIETA' COOPERATIVA	0,84	11
2.6	FUNIVIA COL MARGHERITA S.P.A.	0,21	13
2.7	S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	0,43	16
2.8	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MOENA E PASSO S. PELLEGRINO	1,25	19
2.9	SOCIETA' ELETTRICA MOENESE S.R.L.	5	21
2.10	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	0,25	22

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento di tutte le sue poste partecipazioni.

2.1 Denominazione: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

2.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	09.07.1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – TRENTO
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 12.238,68
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 53.473,00 2012: Euro 68.098,00 2013: Euro 21.184,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Corrispettivi servizi 2011: Euro 1.942,62 Corrispettivi servizi 2012: Euro 8.038,01 Corrispettivi servizi 2013: Euro 12.682,92 Quota associativa 2011: Euro 1.629,06 Quota associativa 2012: Euro 1.642,64 Quota associativa 2013: Euro 1.642,64
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

2.1.2. Partecipazioni societarie possedute:

La società possiede la seguente partecipazione societaria: Set Distribuzione S.p.A.: 0,05%.

2.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società cooperativa Consorzio dei Comuni Trentini.

2.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta tuttora indispensabile, in quanto la società cooperativa tra enti pubblici omologhi ha ad oggetto sociale la prestazione di assistenza agli enti soci, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. La sua attività è dunque qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ente locale e strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali.

Il Comune di Moena ha affidato a Consorzio dei Comuni Trentini alcune attività strumentali: nello specifico si tratta della fornitura del servizio stipendi e del servizio di formazione del personale.

Il Consorzio quindi fornisce agli enti soci, oltre a diversi servizi a pagamento, una continua e gratuita attività di consulenza in materia di lavori pubblici, commercio, tributi, ecc. Talora ha assunto il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilevanza (es. assicurazioni). In ogni caso si evidenzia che l'esigua partecipazione detenuta (0,42%) non consente di imporre direttive vincolanti in ordine ai costi di funzionamento della società ed alle modalità organizzative della stessa.

2.1.5. Conclusioni

Si ritiene che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse economico generale.

2.2 Denominazione: INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

2.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	07.02.1983
Sede legale:	Via Gilli , n. 2 38122 TRENTO
Oggetto Sociale:	Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 3.500.000,00
Percentuale di partecipazione:	0,0228%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 3.351.163,00 2012: Euro 2.847.220,00 2013: Euro 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	Dividendi 2011: Euro 520,70 Dividendi 2012: Euro 573,05 Dividendi 2013: Euro 486,87
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Corrispettivi servizi 2011: Euro 3.955,50 Corrispettivi servizi 2012: Euro 3.695,34 Corrispettivi servizi 2013: Euro 2.698,91
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Boschini Paolo, vice presidente: Nardin Antonietta consigliere: Parolari Alessio consigliere: Girardi Caterina consigliere: Dematté Renato
Organo di controllo:	Collegio sindacale presidente: Cimmino Francesco sindaci: Sandri Mariangela e Bonomi William. Società di revisione: Pricewaterhousecoopers S.P.A.

2.2.2. Partecipazioni societarie possedute:

La società non possiede partecipazioni societarie.

2.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Informatica Trentina S.p.A..

2.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. "società di sistema") la cui partecipazione del Comune risulta legittimata dalla legge istitutiva della società. Il Comune di Moena, con deliberazione consiliare n. 41/8 dd. 28.12.2009 ha approvato dello schema di convenzione per la "governance" di Informatica Trentina S.p.A. quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Il Comune di Moena ha affidato ad Informatica Trentina S.p.A. alcune attività strumentali: nello specifico si tratta di attività inerenti l’erogazione di applicativi informatici e segnatamente del Servizio applicativo l’erogazione in modalità on-site dei servizi applicativi Ascot/Web (contabilità), dell’applicativo Pi.Tre (protocollo informatico) e servizi di *hosting, storage, backup & restore, server* (remoto).

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,0228%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. In ogni caso il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità “*in house*” i servizi strumentali sopra richiamati, affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e nei provvedimenti di affidamento dei servizi stessi.

L’analisi dei dati di bilancio non presenta criticità per l’andamento positivo dello stesso. Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l’adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (L.P. 16.06.2006, n. 3, art. 33).

Trattandosi peraltro di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l’affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L’analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi, prodromica all’approvazione della delibera di affidamento del servizio, circa la convenienza dell’affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio stesso. Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente.

2.2.5. Conclusioni

Si ritiene che permangano le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse economico generale.

2.3 Denominazione: TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.

2.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	31.07.2008
Sede legale:	Via Innsbruck, n. 65 38100 TRENTO
Oggetto Sociale:	Esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, la gestione di trasporti su strada di persone e di merci.
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 300.000,00
Percentuale di partecipazione:	0,026%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 142.779,00 2012: Euro 147.778,00 2013: Euro 154.591,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	Fitti attivi 2011: Euro 2.169,60 Fitti attivi 2012: Euro 2.221,05 Fitti attivi 2013: Euro 2.257,64
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Corrispettivi per servizi 2011: Euro 79.627,50 Corrispettivi per servizi 2012: Euro 79.197,22 Corrispettivi per servizi 2013: Euro 78.763,47
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Baggia Monica vice presidente: Facchin Ezio consigliere: Cattani Marco consigliere: Arnoldi Edoardo, consigliere: Bosin Maria Institori: Malossini Nicola, Cristofari Barbara, Casetta Maria Rita
Organo di controllo:	Collegio Sindacale presidente: Cortelletti Francesco, sindaci: Angeli Luisa e Frizzera Daniel Società di revisione: TREVOR S.r.l.

2.3.2. Partecipazioni societarie possedute:

La società possiede partecipazioni societarie nel Fondo Consortile Centro Servizi Condivisi per Euro 10.000,00.

2.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.

2.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. "società di sistema") la cui partecipazione del Comune risulta legittimata dalla legge istitutiva della società ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia e dei comuni trentini., c.d. a *in house* controllo analogo congiunto.

La partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagnie significherebbe perdere questa possibilità. La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,026%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla

razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione si segnala che la stessa è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Il Comune di Moena ha affidato alla società il servizio di trasporto pubblico turistico nel periodo invernale quale capofila per la Valle di Fassa per il servizio di skibus.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (art. 18, comma 3 bis L.P. n. 1/2005).

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

2.3.5. Conclusioni

Si ritiene che permangano le condizioni per il mantenimento della partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse economico generale, fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico e per la mobilità sul territorio comunale e sovracomunale.

2.4 Denominazione: TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

2.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	01/12/2006
Sede legale:	Via Romagnosi, n. 11/A 38122 TRENTO
Oggetto Sociale:	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 1.000.000,00
Percentuale di partecipazione:	0,03%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 330.375,00 2012: Euro 256.787,00 2013: Euro 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Aggi 2011: Euro 20.048,91 Aggi 2012: Euro 27.805,49 Aggi 2013: Euro 29.578,94
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Rella Alberto consigliere: Trento Sandro consigliere: Anesi Sergio consigliere: Postal Maurizio consigliere: Paltrinieri Maria Letizia
Organo di controllo:	Collegio Sindacale presidente: Tomazzoni Stefano, sindaci: Ricci Tomaso e Marin Serena

2.4.2. Partecipazioni societarie possedute

La società non possiede partecipazioni societarie.

2.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Trentino Riscossioni S.p.A..

2.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. "società di sistema") la cui partecipazione del Comune risulta legittimata dalla legge istitutiva della società.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,03%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione si segnala che la stessa è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti

locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (art. 18, comma 3 bis L.P. n.1/2005).

Il Comune di Moena ha affidato alla società il servizio di riscossione di alcune entrate comunali. Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'Ente.

2.4.5. Conclusioni

Non si ravvisa alcun elemento per l'eliminazione della società e si ritiene pertanto di confermare il mantenimento della partecipazione.

2.5 Denominazione: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOCIETA' COOPERATIVA

2.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	12.12.2003
Sede legale:	Streda Roma, n. 36 38032 CANAZEI (TN)
Oggetto Sociale:	<p>La società ha come oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. servizi di informazione e di assistenza turistica; 2. iniziative di marketing turistico; 3. iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico della Val di Fassa; 4. intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 119.000,00
Percentuale di partecipazione:	0,84%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 14.339,00
Utile d'esercizio	2012: Euro 25.526,00
	2013: Euro 62.035,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	<p>Contributo in conto esercizio 2011: Euro 8.847,50</p> <p>Contributo in conto esercizio 2012: Euro 8.799,99</p> <p>Contributo in conto esercizio 2013: Euro 8.751,71</p> <p>Compartecipazione servizio Night Shuttle 2012: Euro 2.074,29;</p> <p>Trasferimento fondo specifici servizi comunali 2011: Euro 151.168,21</p> <p>Trasferimento fondo specifici servizi comunali 2012: Euro 254.615,26</p> <p>Trasferimento fondo specifici servizi comunali 2013: Euro 264.562,67</p>
Organo amministrativo:	<p>Consiglio di amministrazione</p> <p>presidente: Iori Enzo</p> <p>vicepresidente: Lorenz Fausto</p> <p>consigliere: Anesi Alessandro</p> <p>consigliere: Bernard Claudio</p> <p>consigliere: Cocciai Francesco</p> <p>consigliere: Debertol Osvaldo</p> <p>consigliere: Decrestina Alessio</p> <p>consigliere: Fosco Paolo</p> <p>consigliere: Ghetta Gualtiero</p> <p>consigliere: Lasagna Celestino</p> <p>consigliere: Lazzer Cornelio</p> <p>consigliere: Moser Davide</p> <p>consigliere: Nemela Ivo</p> <p>consigliere: Pezzei Lorenzo</p> <p>consigliere: Pitscheider Fulvio</p> <p>consigliere: Pollam Elio</p> <p>consigliere: Prandi Patrizio</p>

	consigliere: Riz Stefania consigliere: Rizzi Edoardo consigliere: Soraruf Gabriella consigliere: Valentini Giuseppe consigliere: Valentini Stefan consigliere: Zorzi Giuseppe
Organo di controllo:	Collegio sindacale presidente: De Zordo Mario sindaco effettivo: Bontempelli Maria Pia sindaco effettivo: Zanoner Nicola sindaco supplente: Micheluzzi Renato Nazario sindaco supplente: Zulian Quirino

2.5.2. Partecipazioni societarie possedute

La società non possiede partecipazioni societarie.

2.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nell'Azienda per il Turismo della Val di Fassa Società Cooperativa.

2.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di una società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali regolati dal Codice civile, nella quale il Comune di Moena detiene una quota minoritaria, come gli altri comuni della Val di Fassa.

Alla società il Comune eroga annualmente dei contributi in funzione dell'attività di promozione e delle iniziative in campo turistico che la società svolge sul suo territorio e a favore della comunità che rappresenta.

Sino al corrente esercizio finanziario il Comune di Moena, per effetto di quanto stabilito nelle convenzioni annuali per lo svolgimento del servizio mobilità vacanze (skibus), ha trasferito alla società in questione l'importo ricevuto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo di trasferimento per il sostegno di specifici servizi comunali ex art. 6 bis della L.p. n. 36/93.

Con la partecipazione si realizza una forma di partenariato pubblico privato che contribuisce allo sviluppo socio economico del territorio.

L'attività svolta dalla società, in quanto volta alla promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal Comune ma anche dalla Provincia autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3, della L.P. 11.06.2002, n. 8), strategica al fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico costituendo, pertanto, attività indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell'art. 3, comma 27, della finanziaria 2008 e art 1 comma 611 della L 190/2014.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte dell'amministrazione partecipante per legge, dar luogo a misure di razionalizzazione volte alla fuoriuscita da detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1, comma 611, della L. 190/2014.

Il mantenimento della partecipazione societaria è legittimo in quanto previsto dalla L.P. 8/2002 a prescindere dalla legge 244/2007.

2.5.5. Conclusioni

Per i motivi sopra esposti si mantiene la partecipazione.

2.6 Denominazione: FUNIVIA COL MARGHERITA S.P.A.

2.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	16.07.1979
Sede legale:	Sèn Pelegrin, 32 38035 MOENA (TN)
Oggetto Sociale:	Costruzione ed esercizio impianti a fune e di ogni altro mezzo di risalita per trasporto di persone e cose a scopo turistico e commerciale.
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 3.524.699,76
Percentuale di partecipazione:	0,21%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011/2012: Euro + 40.604,00 2012/2013: Euro - 114.295,00 2013/2014: Euro - 121.400,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	Canoni concessioni 2011: Euro 29.555,30 Canoni concessioni 2012: Euro 23.465,98 Canoni concessioni 2013: Euro 26.647,99
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Vendruscolo Mauro vice Presidente: Ciresa Fabrizio consigliere: Damioli Carlo consigliere: Minella Renzo consigliere: Minute Renzo consigliere: Vadagnini Sergio consigliere: Vadagnini Stefano consigliere: Serafini Piergiorgio consigliere: Bernard Claudio
Organo di controllo:	Collegio Sindacale presidente: Brutto Mariano sindaco: Dalprà Giorgio (dimissionario da maggio 2015 in attesa nomina sostituto: supplente Vigliada Giorgio) sindaco: Zanella Mauro sindaco supplente: Seppi Luigi sindaco supplente: Vigliada Giorgio

2.6.2. Partecipazioni societarie possedute

La società possiede una partecipazione societaria in Consortile Passo San Pellegrino – Falcade S.p.A. (Euro 782.000,00).

2.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Funivia Col Margherita S.p.A.

2.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, la normativa sopra menzionata detta specifici criteri da considerare. Relativamente a Funivia Col Margherita S.p.A., società a capitale privato maggioritario, si rileva che sono in vigore alcuni atti di concessione con il Comune di Moena per l'utilizzo di suolo comunale.

L'art. 8, comma 4 della LP 7/1987 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) stabilisce che "sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili".

Al fine di contribuire alle determinazioni dell'organo consiliare si fa presente che la Corte dei conti Sezione di Controllo di Trento, con delibera Delib/Par n. 3/09 del 14.1.2009 ([link](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/trentino/trento/pareri/2009/delibera_3_2009.pdf) http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/trentino/trento/pareri/2009/delibera_3_2009.pdf), si è così espressa: *"esaminando i profili di merito, i commi dal 27 al 32 della legge n. 244 del 2007 (applicabile anche alla Provincia Autonoma di Trento per espressa disposizione dell'art. 3 della medesima Legge Finanziaria per il 2008) fissano una serie di principi vincolanti per la generalità degli enti pubblici, con il dichiarato fine di limitare la partecipazione al mercato degli enti appartenenti al sistema pubblico. Tale limitazione, però, non attiene alla partecipazione in società che svolgono attività strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, né a quella in società che producono servizi di interesse generale.*

Orbene, nel caso in ispecie, la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguitamento degli interessi della comunità amministrata.

Premesso che spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le "politiche" necessarie per soddisfarle (e ciò in forza del principio di sussidiarietà, introdotto espressamente nella Costituzione, con la modifica apportata nel 2001 al Titolo V della parte seconda, negli articoli 118, co. 1 e 4 e 120, co. 2), non si ravvisano argomenti di diritto ostativi al pieno dispiegarsi della conseguente attività amministrativa, purché l'assunzione di nuove partecipazioni societarie o il mantenimento delle attuali venga decisa in base ad una corretta ed obiettiva analisi che risulti in modo motivato e trasparente nella relativa delibera dell'organo Consiliare, e avvenga nell'ottica del generale contenimento degli oneri, come statuito dal comma 33, dell'art.3 della citata legge finanziaria per il 2008.

In ogni caso, ad avviso di questa Sezione, né la Provincia, che nell'assegnare le risorse deve procedere sulla base delle scelte operate come sopra dal singolo Comune, né questa stessa Sezione, alle cui conclusioni espresse nel presente parere gli organi dell'ente territoriale possono riferirsi nell'ambito della loro discrezionalità, possono interferire nel merito di scelte la cui decisione e la relativa responsabilità restano assegnati agli organi politici a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione".

Si rileva dal parere pertanto che le attività previste dall'oggetto sociale e svolte dalla Società sono qualificate dalla legge provinciale come servizio pubblico almeno per le attività connesse agli impianti di risalita.

La legge di stabilità 2015 dopo aver richiamato le finalità dell'art. 3 della L.244/2007 (art. 1 comma 611 *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244...*) introduce quale primo criterio per la determinazione di mantenere o costituire meno una partecipazione societaria da parte degli enti il criterio di *indispensabilità al perseguitamento del-*

le proprie finalità istituzionali”. Le indicazioni del citato parere vanno pertanto ora contestualizzate con la corrente previsione legislativa.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n 217/2015/PAR del 18.5.2015, nel caso di una società di gestione di farmacie, evidenzia che la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito.

In dottrina (Roberto Camporesi - Il piano di razionalizzazione delle società partecipate locali nella legge di stabilità 2015) si è sostenuto: “*L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono: (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguitamento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato.”

Analizzando le casistiche previste dalla norma, come esplicitate in premessa, per definire le Società da razionalizzare, relativamente al presente caso si ritiene che la partecipazione riguarda una società che è motore dello sviluppo dell’economia locale, e considerando la strategicità della stessa si ritiene necessario mantenerne il possesso.

Con detta partecipazione il Comune di Moena, tenuto presente che nella società vi è anche la partecipazione della Provincia Autonoma di Trento attraverso Trentino Sviluppo S.p.A., svolge un ruolo fondamentale nella gestione di una società che è vocata ad erogare un servizio di interesse economico generale oltre che un servizio pubblico locale.

Si segnala che attraverso una società consortile la società ha provveduto a razionalizzare i costi e le funzioni da sostenere in modo congiunto con altre realtà societarie operanti sul territorio con un’ottica di mantenimento e miglioramento della sua attività.

Svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, per cui è proponibile un’azione di razionalizzazione dei costi amministrativi anche in considerazione delle perdite d’esercizio registrate nell’ultimo triennio (6,5% del capitale sociale, collegate all’andamento sfavorevole dei passaggi di sciatori, secondo le dichiarazioni dei rappresentanti sociali raccolte in sede di incontro l’11.8.2015); peraltro lo scarso peso della quota azionaria comunale non permette di influenzare in modo determinante la decisione di intraprendere alcuna operazione straordinaria sul capitale (fusione, ecc).

2.6.5. Conclusioni

Si attesta l’indispensabilità della partecipazione nella Società, che assume un ruolo essenziale nella realtà economica locale e del mantenimento della stessa per il perseguitamento dei fini istituzionali dell’Ente.

2.7 Denominazione: S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI – LUSIA S.P.A.

2.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	18.07.1962
Sede legale:	Loc. I Ronc, 4 38035 MOENA (TN)
Oggetto Sociale:	Promuovere, dirigere, costruire o far costruire, incrementare gli impianti turistici invernali ed estivi
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 17.599.000,08
Percentuale di partecipazione:	0,43%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 57.327,00 2012: Euro - 297.828,00 2013: Euro - 494.193,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 17.827,40 2012: Euro 14.478,21 2013: Euro 20.083,83
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Canoni concessioni 2011: Euro 0 Canoni concessioni 2012: Euro 0 Canoni concessioni 2013: Euro 0
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione Presidente: Anzelini Umberto Vice – Presidente: Delladio Mario Consigliere: Deflorian Alessia Consigliere: Fosco Paolo Consigliere: Giacomelli Andrea Consigliere: Guadagnini Luca Consigliere: Sommavilla Maurizio Consigliere: Vadagnini Sergio Consigliere: Zorzi Giuseppe
Organo di controllo:	Collegio Sindacale Presidente: Zanella Mario Mauro Sindaco effettivo: Valentini Fabio Sindaco effettivo: Verra Francesco Sindaco supplente: Boschetto Adriano Sindaco supplente: Monti Sabrina

2.7.2. Partecipazioni societarie possedute

La società non possiede partecipazioni societarie.

2.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società S.I.F. Impianti Funiviari - Lusia S.p.A.

2.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, la normativa sopra menzionata detta specifici criteri da considerare. Relativamente a S.I.F. Impianti Funiviari – Lusia S.p.A., si rileva che sono in vigore alcuni atti di concessione con il Comune di Moena per l'utilizzo di suolo comunale.

L'art. 8, comma 4 della LP 7/1987 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) stabilisce che "sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di

quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”.

Al fine di contribuire alle determinazioni dell’organo consiliare si fa presente che la Corte dei conti Sezione di Controllo di Trento, con delibera Delib/Par n. 3/09 del 14.1.2009 (link http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pareri/2009/delibera_3_2009.pdf), si è così espressa: “*esaminando i profili di merito, i commi dal 27 al 32 della legge n. 244 del 2007 (applicabile anche alla Provincia Autonoma di Trento per espressa disposizione dell’art. 3 della medesima Legge Finanziaria per il 2008) fissano una serie di principi vincolanti per la generalità degli enti pubblici, con il dichiarato fine di limitare la partecipazione al mercato degli enti appartenenti al sistema pubblico. Tale limitazione, però, non attiene alla partecipazione in società che svolgono attività strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali dell’Ente pubblico, né a quella in società che producono servizi di interesse generale.*

Orbene, nel caso in ispecie, la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l’attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguitamento degli interessi della comunità amministrata.

Premesso che spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell’ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le “politiche” necessarie per soddisfarle (e ciò in forza del principio di sussidiarietà, introdotto espressamente nella Costituzione, con la modifica apportata nel 2001 al Titolo V della parte seconda, negli articoli 118, co. 1 e 4 e 120, co. 2), non si ravvisano argomenti di diritto ostativi al pieno dispiegarsi della conseguente attività amministrativa, purché l’assunzione di nuove partecipazioni societarie o il mantenimento delle attuali venga decisa in base ad una corretta ed obiettiva analisi che risulti in modo motivato e trasparente nella relativa delibera dell’organo Consiliare, e avvenga nell’ottica del generale contenimento degli oneri, come statuito dal comma 33, dell’art.3 della citata legge finanziaria per il 2008.

In ogni caso, ad avviso di questa Sezione, né la Provincia, che nell’assegnare le risorse deve procedere sulla base delle scelte operate come sopra dal singolo Comune, né questa stessa Sezione, alle cui conclusioni espresse nel presente parere gli organi dell’ente territoriale possono riferirsi nell’ambito della loro discrezionalità, possono interferire nel merito di scelte la cui decisione e la relativa responsabilità restano assegnati agli organi politici a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione”.

Si rileva dal parere pertanto che le attività previste dall’oggetto sociale e svolte dalla Società sono qualificate dalla legge provinciale come servizio pubblico almeno per le attività connesse agli impianti di risalita.

La legge di stabilità 2015 dopo aver richiamato le finalità dell’art. 3 della L.244/2007 (art. 1 comma 611 *Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244...*) introduce quale primo criterio per la determinazione di mantenere o costituire meno una partecipazione societaria da parte degli enti il criterio di *indispensabilità al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali*”. Le indicazioni del citato parere vanno pertanto ora contestualizzate con la corrente previsione legislativa.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 217/2015/PAR del 18.5.2015 nel caso di una società di gestione di farmacie, evidenzia che la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di

servizio gestito.

In dottrina (Roberto Camporesi Il piano di razionalizzazione delle società partecipate locali nella legge di stabilità 2015) si è sostenuto: “*L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri: -eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguitamento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato.”*

Analizzando le casistiche previste dalla norma, come esplicitate in premessa, per definire le Società da razionalizzare, relativamente al presente caso si ritiene che:

la partecipazione riguarda una società che è motore dello sviluppo dell’economia locale, e considerando la strategicità della stessa si ritiene necessario mantenerne il possesso.

Con detta partecipazione il Comune di Moena, tenuto presente che nella società vi è anche la partecipazione della Provincia Autonoma di Trento attraverso Trentino Sviluppo S.p.A., svolge un ruolo fondamentale nella gestione di una società che è vocata ad erogare un servizio di interesse economico generale oltre che un servizio pubblico locale.

Si attesta pertanto l’indispensabilità della partecipazione nella Società che assume un ruolo essenziale nella realtà economica locale e del mantenimento della stessa per il perseguitamento dei fini istituzionali dell’Ente.

Svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, per cui è proponibile un’azione di razionalizzazione dei costi amministrativi anche in considerazione delle perdite d’esercizio registrate nell’ultimo triennio (4,5% del capitale sociale, collegate all’andamento sfavorevole dei passaggi di sciatori, secondo le dichiarazioni dei rappresentanti sociali raccolte in sede di incontro il 12.8.2015); peraltro lo scarso peso della quota azionaria comunale non consente di concorrere in modo determinante nell’intraprendere alcuna operazione straordinaria sul capitale.

2.7.5. Conclusioni

Si attesta l’indispensabilità della partecipazione nella Società, che assume un ruolo essenziale nella realtà economica locale e il mantenimento della stessa per il perseguitamento dei fini istituzionali dell’Ente.

2.8 Denominazione: SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MOENA E PASSO SAN PELLEGRINO SOCIETA' COOPERATIVA

2.8.1. Dati della società

Data di costituzione:	15.12.2006
Sede legale:	Piaz de Sotegrava, 20 38035 MOENA (TN)
Oggetto Sociale:	Gestione strutture ludico-sportive
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 7.500,00
Percentuale di partecipazione:	1,25%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 12.640,00 2012: Euro - 8.604,00 2013: Euro - 2.982,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: Euro 0,00 Ricavi gestione strutture (da convenzione) 2012: Euro 172,73 2013: Euro 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Marco Zanon consigliere: Patrick Sommariva consigliere: Francesco Cocciardi consigliere: Alberto Kostner consigliere: Flavio Volcan (nominato dal Comune) consigliere: Edoardo Felicetti (nominato dal Comune).
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: non presente

2.8.2. Partecipazioni societarie possedute

La società possiede partecipazioni societarie in Federazione delle Cooperative Trentine – Soc. Coop Euro 100,00 (valore nominale).

2.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Sviluppo Turistico Moena e Passo San Pellegrino Società Cooperativa.

2.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, la normativa sopra menzionata detta specifici criteri da considerare. Relativamente a Sviluppo Turistico Moena e Passo San Pellegrino, società a capitale privato maggioritario, si rileva che le attività previste dall'oggetto sociale e svolte dalla Società non risultano essere indispensabili per il perseguitamento delle finalità istituzionali comunali.

Attualmente infatti il Comune di Moena ha affidato a seguito di gara alla società il servizio pubblico di gestione di alcuni impianti mendiate rapporto di concessione, scaduto il 30.09.2015.

Analizzando le casistiche previste dalla norma, come esplicitate in premessa, per definire le Società da razionalizzare, relativamente al presente caso risulta che la società:

- rientra fra le società non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali in quanto l'attività che la stessa svolge è contendibile sul mercato attraverso partenariati non istituzionalizzati (tramite cioè convenzioni);
- presenta un numero di amministratori superiore ai dipendenti.

Peraltro lo scarso peso della quota comunale non consente di concorrere in modo determinante nell'intraprendere alcuna operazione straordinaria sul capitale (fusione, ecc), mentre si ritiene di poter favorire meglio dall'interno della società l'incontro con altre realtà associative già presenti sul territorio per raggiungere una semplificazione degli attori impegnati nello sviluppo economico di Moena.

Le iniziative, che riguardano l'intrattenimento e l'attrattività turistica del nostro paese, non possono partire ed essere finanziate esclusivamente dal Comune. Per mantenere alto il livello qualitativo anche in questo periodo di ristrettezze economiche, c'è bisogno di coinvolgere gli operatori economici, sia operativamente che economicamente. E' in costruzione quindi un progetto che punta a concentrare le risorse in un unico ente, che possa gestire le iniziative in modo da portare dei benefici al paese. La Società Sviluppo Turistico Moena e Passo San Pellegrino, se pur in una veste rinnovata, è lo strumento consono per creare tutto questo.

2.8.5. Conclusioni

Quest'amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione societaria ricordando la vocazione turistica di Moena, e la sua indispensabilità almeno in questa fase per perseguire i fini istituzionali dell'Ente.

2.9 Denominazione: SOCIETA' ELETTRICA MOENESE S.R.L.

2.9.1. Dati della società

Data di costituzione:	28.01.1988
Sede legale:	Via R. Loewy, 28 38035 MOENA (TN)
Oggetto Sociale:	Produzione energia idroelettrica
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 10.400,00
Percentuale di partecipazione:	5%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 25.942,00 2012: Euro - 4.375,00 2013: Euro 413.774,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00 2014: Euro 15.120,68
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: Euro 0,00 2012: Euro 0,00 2013: Euro 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione presidente: Foppoli Alessandra consigliere: Zanon Nicole consigliere: Zanon Federica consigliere: Croce Simone consigliere: Damolin Pierangelo consigliere: Deflorian Bruna consigliere: Sommariva Maurizio (membro nominato dal Comune di Moena)
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: non presente

2.9.2. Partecipazioni societarie possedute

La società possiede partecipazioni societarie S.I.F. Impianti Funiviari – Lusia S.p.A.

2.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune in Società Elettrica Moenese S.r.l..

2.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione dell'Ente nella compagnie societaria è espressamente consentita da quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m. La società, infatti, pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie contemplata nella citata norma, che conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.

2.9.5. Conclusioni

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione all'interno della compagnie sociale anche in considerazione dei riflessi positivi sul bilancio comunale.

2.10 Denominazione: PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

2.10.1. Dati della società

Data di costituzione:	09.06.2000
Sede legale:	Via Guadagnini, 31 38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)
Oggetto Sociale:	L'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di: produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge; costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e non; produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata; costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.
Capitale sociale al 31.12.2013:	4.000.000,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,25%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 6.895.206,00 2012: Euro 5.591.347,00 2013: Euro 4.778.924,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 13.873,75 Euro 2012: 10.090,00 Euro 2013: 9.333,25 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: 0,00 Euro 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione Presidente CdA: Depaoli Daniele Amministratore Delegato: Colaone Francesco Vice Presidente CdA: Pedrini Michele Consigliere: Corradi Silvano Consigliere: Partel Piergiovanni
Organo di controllo:	Collegio Sindacale Presidente: Andreatta Alberto Sindaco eff.: Malossini Silvio Sindaco eff.: Castellaz Marino

2.10.2. Partecipazioni societarie possedute

La società possiede partecipazioni societarie in Dolomiti Energia S.p.A. (0,59%).

2.10.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20/4 del 29.06.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune in Primiero Energia S.p.A.

2.10.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione dell'Ente nella compagnie societarie di Primiero Energia S.p.A., esattamente consentita da quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235 e s.m., integra lo

strumento con il quale gran parte dei Comuni del Trentino partecipa, con quote differenziate, alle attività economiche e fortemente lucrative delle imprese di produzione idroelettrica, ubicate, appunto, nell'area del Primiero. La Società è stata originata dalla vicenda che ha visto il trasferimento delle centrali idroelettriche nel Primiero alle Autonomie, a seguito di una complessa trattativa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'ex monopolista nazionale, anche attraverso l'avvio di controversie arbitrali. La partecipazione societaria, che non comporta oneri per il Comune, è lo strumento con il quale i benefici patrimoniali derivanti dalla produzione dell'energia idroelettrica nel territorio del Trentino sono stati distribuiti agli Enti esponenziali delle Comunità e in particolare ai Comuni attraverso iniziative certamente commendevoli della Provincia Autonoma di Trento.

La partecipazione dell'Ente nella compagine societaria è espressamente consentita da quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m. La società, infatti, pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie contemplata nella citata norma, che conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.

2.10.5. Conclusioni

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale anche in considerazione dei riflessi positivi sul bilancio comunale.

Moena, 30 settembre 2015



Il Sindaco
Edoardo Felicetti
